

L'EREDITÀ DI TRAIANO

La tradizione
istituzionale
romano-imperiale
nella storia
dello spazio romeno

a cura di
ALBERTO CASTALDINI



Atti del Convegno
Internazionale di Studi
Bucarest, 6-7 giugno 2007

L'EREDITA' DI TRAIANO
La tradizione istituzionale romano-imperiale
nella storia dello spazio romeno

Atti del Convegno Internazionale di Studi
Bucarest, Istituto Italiano di Cultura - Accademia Romana
6-7 giugno 2007

a cura di
ALBERTO CASTALDINI



Col patrocinio scientifico di:



Accademia Romena (Bucarest)



Consiglio Nazionale delle Ricerche (Roma)



Istituto Nazionale di Studi Romani (Roma)

IL REGIME GIURIDICO DEI MERCANTI STRANIERI IN VALACCHIA E IN MOLDAVIA NEL CINQUE-SEICENTO

Cristian Luca,

Università degli Studi "Dunărea de Jos", Galați

Lo sviluppo dell'attività mercantile nei Principati Romeni durante i secoli XVI e XVII, accompagnato dall'incremento degli scambi commerciali con l'estero della Valacchia e della Moldavia, ebbero conseguenze demografiche che si avvertirono a partire dalla seconda metà del Cinquecento. Già dal XV secolo, ai mercanti sassoni della Transilvania e a quelli di Leopoli erano stati concessi dai principi di Valacchia e di Moldavia privilegi che consentivano di svolgere i traffici mercantili senza limitazioni e con l'esenzione dalle tasse doganali. Tuttavia, nel secolo successivo, l'aumento della concorrenza dei mercanti greci (sudditi ottomani e veneziani), armeni, turchi, aromeni (macedoromeni) e altri di provenienza balcanica, determinò la progressiva attenuazione del ruolo svolto dai mercanti sassoni della Transilvania nei traffici commerciali dell'area extracarpatica. Dalla fine del Cinquecento, dunque, e specialmente nel corso del Seicento, il commercio estero dei Principati Romeni passò gradualmente nelle mani di intraprendenti mercanti di diversa nazionalità, che impegnavano notevoli capitali nel commercio internazionale carovaniero di lungo percorso. Il carattere dinamico del commercio, in Valacchia e in Moldavia, derivava dalla specificità dell'economia locale, basata sull'agricoltura e la pastorizia, le quali riservavano all'esportazione notevoli quantità di materie prime e di prodotti agricoli, mentre il mercato romeno assorbiva i prodotti dell'industria manifatturiera occidentale.

Il quadro rispecchia la complementarità dei sistemi economici degli Stati interessati nello scambio delle merci. Lo sviluppo del commercio estero dei Principati Romeni determinò una maggiore presenza dei mercanti stranieri nell'area extracarpatica; e nelle città della Valacchia e della Moldavia non giunsero soltanto i fiduciari di facoltosi mercanti o gli agenti di compagnie commerciali a prevalente conduzione familiare, ma anche quei mercanti che svolgevano in prima persona affari di media importanza o di grande rilevanza finanziaria. Tutti questi stranieri sottostavano ad un regime giuridico specifico che in teoria, secondo l'antico diritto consuetudinario e poi, dalla metà del XVII secolo, anche secondo le norme del diritto codificato, stabiliva l'eguaglianza dei forestieri di fronte alle leggi del paese, senza riguardo al loro *status* sociale. Ma in realtà, durante i secoli XVI e XVII, i mercanti stranieri vanno distinti almeno in due categorie diverse, e del resto la posizione che essi occupavano, più o meno di prestigio, determinava inevitabili differenze nell'attività che svolgevano e nel regime giuridico di cui godevano. Vi furono dunque mercanti

stranieri, innanzitutto greci, che si trasferirono nei Principati Romeni al seguito dei principi destinati da Costantinopoli al trono valacco o moldavo, e che andavano a formare così quella clientela che, spesse volte, assicurava al governante i più stretti collaboratori: dignitari nell'amministrazione centrale dello Stato e componenti del Consiglio del principe. Usufruendo del favore ottenuto ai più alti livelli dell'amministrazione statale, questa categoria di mercanti stranieri ottenne di preferenza gli appalti delle dogane e del fisco regionale, accumulò proprietà immobiliari, contrasse agevolmente i matrimoni con donne che appartenevano alla nobiltà locale, quindi riuscì a naturalizzarsi in modo molto facile, accedendo così al regime giuridico riservato ai boiari della Valacchia e della Moldavia. La seconda categoria di mercanti stranieri che, nei Principati Romeni, sottostavano al regime giuridico previsto per i forestieri era composta da tutti coloro che ovviamente non beneficiavano dei privilegi di chi apparteneva alla cerchia del principe e in generale al ceto clientelare. Questi mercanti privi di privilegi, che non intrattenevano rapporti con la corte e quindi non avevano accesso agli affari più redditizi, erano tenuti ad osservare rigorosamente le norme giuridiche, ottenendo i loro guadagni con molta più fatica; e tuttavia avevano anch'essi la possibilità di naturalizzarsi con un certo agio tramite i matrimoni con donne della nobiltà locale o, comunque, di condizione non servile.

I mercanti stranieri, temporaneamente o permanentemente residenti nei Principati Romeni, erano collegati, per la loro attività commerciale, ai mercati delle località urbane. Pertanto, i loro affari si svolgevano nelle città e, qualora accumulassero notevoli capitali, vi acquistavano solitamente i primi beni immobiliari: botteghe, case, terreni edificabili, terreni da destinare all'orticoltura, oppure a piccoli vigneti. Finché non otteneva la naturalizzazione in Valacchia o in Moldavia, il mercante straniero, cristiano di qualsiasi etnia e rito, era sottoposto ai diritti e ai doveri previsti dal diritto consuetudinario, nel quale, per quanto riguardava i forestieri, era evidente l'eredità dello *jus gentium* romano¹. La società urbana nei Principati Romeni, ma soprattutto in Moldavia, dove la fondazione della maggior parte delle città più antiche si deve innanzitutto a coloni stranieri, comunemente tollerava i mercanti stranieri finché essi si limitavano alla loro professione e non ambivano a ricoprire cariche politico-amministrative, come accadde nel caso di tanti greci e levantini a partire dagli ultimi decenni del XVI secolo e soprattutto nei secoli successivi. La tolleranza della società moldavo-valacca verso gli stranieri² si rispecchia nella flessibilità del regime giuridico

¹ I. D. Condurachi, *Câteva cuvinte asupra condiției juridice a străinilor în Moldova și Țara Românească până la Regulamentul Organic*, Bucarest, 1918, p. 21; D. A. Lăzărescu, T. Voinea, N. Stoicescu, s. v. *străin*, in *Instituții feudale din Țările Române. Dicționar*, coord.: O. Sachelarie, N. Stoicescu, Bucarest, 1988, p. 457.

² *Ibidem*; E. Cernea, E. Molcuț, *Istoria statului și dreptului românesc*, III edizione, Bucarest, 1993, p. 114.

riservato ai forestieri nei Principati Romeni. I mercanti stranieri usufruivano del diritto di esercitare liberamente l'attività mercantile, con il dovuto pagamento delle tasse *ad personam* e sulle merci, di acquistare proprietà immobiliari in città, di celebrare indisturbati i propri riti religiosi nella chiesa edificata dalla loro comunità etnica, mentre l'unico divieto riguardava i musulmani, ai quali non era consentito di costruire moschee o di predicare la religione islamica³. Così, intorno all'edificio di culto della propria comunità, si estendevano nelle città della Valacchia e della Moldavia alcuni quartieri abitati in maggioranza da mercanti e artigiani stranieri che, col passare del tempo, sentendosi sempre più legati agli affari che svolgevano sul posto, finivano per naturalizzarsi nel paese d'adozione e alcuni per entrare nelle fila della nobiltà, acquistando poderi in campagna e villaggi con servi della gleba e schiavi zingari. Di conseguenza, tramite il matrimonio, oppure attraverso i già menzionati legami clientelari con il principe, come riconoscimento dei servizi resi, oppure per compensarne la fedeltà, il mercante straniero poteva usufruire anche dei diritti politici, esercitando anche amministrative ed entrando a far parte della classe sociale più alta, quella che insieme col principe gestiva il potere politico nel principato.

Per quanto riguarda le cause avviate per ragioni civili, commerciali o penali, il regime giuridico dei mercanti stranieri non era diverso da quello dei nativi di condizione non servile. I mercanti, pertanto, ricorrevano alla giurisdizione di primo grado del consiglio cittadino e del rappresentante del principe *in loco*, oppure al dignitario regionale che svolgeva anche funzioni giuridiche; quindi per l'appello si presentavano alla giurisdizione di secondo grado del Consiglio del principe, formato dai grandi dignitari dotati di funzioni politico-amministrative e, allo stesso tempo, consiglieri più stretti del principe, mentre a quest'ultimo si ricorreva come ad una sorta di corte suprema di giustizia⁴. Erano previsti, però, alcuni vincoli riguardanti il ruolo di testimone degli stranieri, e queste limitazioni riguardavano l'impossibilità degli ebrei e dei cosiddetti eretici, cioè monofisiti e protestanti, di testimoniare nelle cause che riguardassero i cristiani ortodossi e probabilmente, in determinate circostanze, anche cattolici. Quindi, dal diritto consuetudinario e dalle norme giuridiche romano-bizantine, il divieto per alcuni stranieri di testimoniare nelle cause contro i cristiani passò nel diritto codificato e si ritrova nelle prime raccolte di leggi pubblicate in Valacchia e in Moldavia intorno alla metà del XVII secolo⁵. I due codici che contenevano norme di diritto civile o penale, e aggiunte con disposizioni di diritto

³ D. Condurachi, *op. cit.*, pp. 30-33, pp. 38-41, pp. 54-55, pp. 71-73, pp. 98-101; Gh. Lazăr, *Les marchands en Valachie (XVII^e-XVIII^e siècles)*, premessa di Ș. Papacostea, Bucarest, 2006, p. 98, pp. 118-121, pp. 126-130, p. 135, pp. 138-139, p. 142.

⁴ D. Condurachi, *op. cit.*, pp. 76-80.

⁵ *Carte românească de învățătură*, edizione critica a cura di A. Rădulescu *et alii*, Bucarest, 1961, *passim*; *Îndreptarea Legii – 1652*, a cura di A. Rădulescu *et alii*, Bucarest, 1962, pp. 83-84, p. 86.

canonico, le prime derivanti dalla legislazione romano-bizantina e dagli scritti del penalista romano Prospero Farinacci (1544-1618), le altre dai canoni bizantini, furono: *Il libro romeno d'insegnamento*, stampato nel 1646 in Moldavia ai tempi del principe Basilio Lupu (1634-1652) (Fig. 14. a fianco), e la sua versione valacca, che ricalca completamente quella moldava: *La guida della legge*, stampata a Târgoviște nel 1652 per volere del principe Matteo Bessarab (1632-1654). Questi codici, che mettevano per iscritto, per la prima volta in una versione a stampa nella storia dei Principati Romeni, una forma condivisa di legislazione laica, regolamentavano quelle norme che in precedenza venivano interpretate secondo il diritto consuetudinario, il cosiddetto "diritto del paese", oppure "l'antico diritto dei nostri antenati". Alla luce di questa tradizione giuridica, nei codici del Seicento non si riscontrano disposizioni precise che riguardino gli stranieri, tra i quali l'elemento mercantile era ovviamente il più consistente. Nel comma riguardante il rinvio in giudizio e lo svolgimento del processo, i due codici, ricalcando principalmente il diritto canonico e la legislazione bizantina, ma basandosi probabilmente anche sul diritto consuetudinario, prescrivevano: «[...] Né eretico, né ebreo non può testimoniare contro il cristiano⁶. [...] Se il cristiano verrà chiamato in giudizio dall'ebreo, a quest'ultimo non sarà richiesta testimonianza con giuramento»⁷. Nel caso di un mercante ebreo che faceva causa ad un cristiano, per motivi commerciali o per altre ragioni, a chi chiamava in giudizio non poteva essere richiesto di prestare giuramento invocando la divinità, come accadeva di solito, mentre si esigeva di produrre soltanto tre testimoni cristiani⁸. Le stesse regole venivano imposte nel caso delle cause che avevano tra le parti un protestante, oppure un mussulmano. Invece, nella stessa legislazione codificata moldavo-valacca si riscontrano indirettamente più regole riguardanti anche i mercanti stranieri, com'è naturale, negli articoli con riferimento ai doveri dei doganieri, alle regole di tassazione doganale, al regime dei mercanti che entravano e uscivano nel territorio romeno passando per le dogane statali⁹. Le norme stabilite per il funzionamento delle dogane statali riflettono la preoccupazione



⁶ *Ibidem*, p. 86.

⁷ *Ibid.*, p. 329.

⁸ S. G. Longinescu, *Istoria dreptului românesc din cele mai vechi vremuri și până astăzi*, Bucarest, 1908, p. 350.

⁹ *Carte românească de învățătură cit.*, pp. 71-72; *Îndreptarea Legii cit.*, pp. 322-323.

dell'amministrazione centrale di raccogliere con sistematicità le tasse, ma anche la necessità di stabilire norme scritte precise per evitare gli abusi dei funzionari doganali e dei daziari.

Nei Principati Romeni i mercanti stranieri, anche se non naturalizzati, usufruivano dei diritti garantiti dallo Stato: la facoltà di trasmettere agli eredi i beni mobili e immobili, la possibilità di accumulare patrimonio immobiliare, di gestire fondi finanziari e di fare da garanti. Ma il vincolo che imponeva il divieto agli stranieri non naturalizzati di acquistare poderi, terre e villaggi in campagna, in altre parole di entrare in possesso di quelle proprietà che definivano lo *status* sociale della nobiltà e assicuravano il diritto di accedere alla gestione del potere politico, si dimostrò ben presto assai flessibile, poiché furono individuate alcune vie che aggiravano le regole stabilite dall'applicazione del *protimisis* bizantino, il diritto di precedenza dei membri della comunità rurale in caso di vendita di case, terreni, foreste o bacini piscicoli. Così un facoltoso mercante che ambiva ad investire i suoi capitali nell'acquisto di terreni agricoli riusciva, attraverso finte donazioni, oppure associandosi con uno dei membri della comunità rurale, ad entrare nel seno della collettività protetta dal *protimisis*. Eppure un facoltoso mercante straniero cristiano poteva risparmiarsi tutta questa fatica, poiché spesso entrava in possesso di poderi, terreni agricoli e villaggi, come conseguenza di crediti non saldati da parte di debitori che avevano acconsentito a garantire il prestito in questo modo. Altrettanto comune era l'accesso agli stessi beni tramite i servizi prestati al principe, soprattutto per il sostegno a Costantinopoli della sua nomina al trono e per i cospicui crediti a lui accordati da tali mercanti, innanzitutto greci e vari altri balcanici. Questo tipo di clientela era formata da personaggi che si erano arricchiti tramite il commercio: si trattava di greci dei Balcani, delle Isole Ionie e del Mediterraneo, e alcuni di loro continuarono a trattare affari anche dopo il raggiungimento di un'alta dignità o di qualche posizione di rilievo nella gerarchia politica del principato¹⁰. Il problema dell'influenza degli allogeni nella vita politica della Valacchia e della Moldavia emerge più fortemente nel XVII secolo¹¹, anche se le sue origini risalgono alla seconda metà del XVI. Le norme di diritto consuetudinario non costituivano più un impedimento per l'*entourage* allogeno dei principi, come pure per i facoltosi mercanti stranieri non impegnati in affari politici e

¹⁰ O. Cicanci, *Dregători greci în Țările Române în veacul al XVII-lea*, in *Fațetele istoriei. Existențe, identități, dinamici. Omagiu Academicianului Ștefan Ștefănescu*, a cura di T. Teoteoi, B. Murgescu, Ș. Solcan, Bucarest, 2000, pp. 204-205; A. Pippidi, *Tradiția politică bizantină în Țările Române în secolele XVI-XVIII*, II edizione rivista e aggiornata, Bucarest, 2001, p. 166, pp. 170-172; Cl. Neagoe, *Mari dregători și negustori greci în Țara Românească în a doua jumătate a veacului al XVI-lea*, «Istros», XIII, 2006, pp. 216-222.

¹¹ C. V. Obedeanu, *Grecii în Țara Românească, cu o privire generală asupra stărei culturale până la 1717*, Bucarest, 1900, pp. 26-57, *passim*.

amministrativi, poiché ambedue le categorie di forestieri riuscivano in vari modi ad acquistare possedimenti fondiari e quindi a naturalizzarsi progressivamente anche senza sposare una donna nativa.

Perfino i mercanti musulmani, ai quali il diritto consuetudinario in uso nei Principati Romeni vietava la possibilità di acquistare proprietà¹², approfittarono dei punti deboli e della flessibilità d'interpretazione delle norme giuridiche entrando in possesso di beni immobiliari nelle città e a volte anche di poderi, villaggi e vigneti; in questi casi, però, l'autorità centrale s'impegnava nel recupero di tali beni, acquistandoli dal nuovo proprietario. Comunque, approfittando della situazione della Valacchia e della Moldavia, principati vassalli della Porta, i mercanti ottomani impegnati nell'esportazione dall'area romena di merci destinate prevalentemente all'approvvigionamento di Costantinopoli beneficiavano dei vantaggi derivanti dai rapporti politici romeno-ottomani; anche se per le cause tra mercanti turchi e cristiani la competenza di primo grado spettava ad uno dei dignitari di corte del principe, cioè al *postelnic* (*cubicularius*=gran ciambellano); quindi si poteva chiedere ricorso al giudizio del principe, ma le funzioni di "corte suprema" erano esercitate dal *kadî* ottomano di Brăila, dunque da un correligionario di una delle parti¹³. Malgrado il divieto ufficiale di consentire l'acquisto di beni immobili ai mercanti e a qualsiasi altra categoria economica e sociale di musulmani, dalle fonti coeve si ha notizia nei Principati Romeni dell'acquisto da parte dei fedeli dell'Islam di varie proprietà fondiari, di immobili e botteghe, casi che, però, costituiscono eccezioni alle regole previste dal diritto consuetudinario e da quello codificato¹⁴.

Tra le *nationes* prevalentemente impegnate nei traffici mercantili dell'Europa Orientale vi furono anche gli Armeni, mercanti e carovanieri con una redditizia attività nel commercio estero della Polonia, dei Principati Romeni e dell'Impero Ottomano. Nell'area extracarpatica, gli Armeni, mercanti e artigiani, erano concentrati soprattutto in Moldavia, nelle città di Suceava, Botoșani, Iași, Roman, Focșani, dove giunsero in ondate successive da Galizia, Polonia e Crimea¹⁵. Gli Armeni stabiliti nella

¹² G. G. Mârzescu, *Condițiunea juridică a streinilor în România, precedată de un studiu istoric asupra condițiunei streinilor în antichitate, la barbari și în timpul feudalității*, Bucarest, 1897, pp. 49-51.

¹³ I. D. Condurachi, *op. cit.*, p. 82.

¹⁴ M. A. Mehmed, *Despre dreptul de proprietate al supușilor otomani în Moldova și Țara Românească în secolele XV-XVIII*, «Cercetări istorice», n. s., III, 1972, pp. 66-81; Gh. Lazăr, *op. cit.*, pp. 119-121, pp. 123-124.

¹⁵ S. Selian, *Șchiță istorică a comunității armenie din România*, Bucarest, 1999, pp. 19-25; Pál J., *Armenii în Transilvania. Contribuții la procesul de urbanizare și dezvoltare economică a provinciei / Armenians in Transylvania. Their Contribution to the Urbanization and the Economic Development of the Province*, Cluj-Napoca, 2005, pp. 12-13.

Valacchia, principalmente a Bucarest, Târgoviște e Craiova, provenivano in maggioranza dalla Penisola Balcanica e dall'Asia Minore¹⁶. Anche se ritenuti eretici dagli ortodossi, gli Armeni beneficiavano di piena libertà di culto nei Principati Romeni: costruirono chiese nelle aree cittadine dove vivevano, avendo una propria gerarchia ecclesiastica organizzata fin dall'inizio del XVI secolo in un vescovato con sede a Suceava; qui il vescovo armeno si mantenne fino all'ultimo decennio del XVII secolo, con una breve interruzione tra il 1593 e il 1608 dovuta al trasferimento della sede vescovile a Iași¹⁷. Episodiche persecuzioni religiose¹⁸ colpirono le comunità di Armeni in Moldavia; la più grave risale nel 1551 all'epoca del principe Stefano Rareș, e determinarono un lento fenomeno d'immigrazione verso l'ovest ma il loro trasferimento in massa in Transilvania iniziò negli anni '70 del XVII secolo, a causa delle campagne militari che trasformarono il principato romeno in un campo di battaglia tra polacchi ed ottomani¹⁹. Il regime giuridico degli Armeni stabiliti in Moldavia subì l'influenza del privilegio legale che gli fu concesso sin dal 1365 a Magdeburgo dal re di Polonia²⁰: lo *jus armenicum* definiva le norme giuridiche riconosciute nell'area est-carpatica fin dal XV secolo nelle cause che riguardavano gli armeni²¹. In quanto mercanti che perpetuavano per generazioni nel seno della famiglia il tipo di affari che gli contraddistinguevano, gli Armeni furono collegati soprattutto alle città e vi accumularono notevoli proprietà immobiliari: case, botteghe e terreni²². Legati alla loro collettività e al proprio culto di antica tradizione cristiana, nei secoli XVI-XVII gli Armeni non si integrarono facilmente nella *élite* politica locale poiché non si convertivano volentieri all'ortodossia e contrattavano matrimonio nel seno della comunità correligionaria, conservando l'identità etnica e religiosa delle quali sussisteva una duratura consapevolezza²³.

Gli Ebrei, che non erano ammessi nel diritto codificato come testimoni in cause di qualsiasi tipo, beneficiavano secondo il diritto consuetudinario di alcune di quelle libertà generalmente concesse nei Principati Romeni ai residenti stranieri. La presenza degli ebrei nella Valacchia e nella Moldavia era motivata dalle attività

¹⁶ S. Selian, *op. cit.*, pp. 45-46; Pál J., *op. cit.*, pp. 13-14; Gh. Lazăr, *op. cit.*, p. 142.

¹⁷ I. D. Condurachi, *op. cit.*, pp. 31-32; Pál J., *op. cit.*, p. 13; G. Iutiș, *Armenii în Țara Moldovei. Organizarea ecleziastică (secolele XV-XVII)*, in *Etnie și confesiune în Moldova medievală*, a cura di I. Toderașcu, Iași, 2006, pp. 160-162.

¹⁸ *Ibidem*, pp. 169-173.

¹⁹ S. Selian, *op. cit.*, pp. 25-28; Pál J., *op. cit.*, p. 14, p. 16.

²⁰ S. Selian, *op. cit.*, p. 54; Pál J., *op. cit.*, p. 12.

²¹ I. D. Condurachi, *op. cit.*, pp. 80-81.

²² G. G. Mărzescu, *op. cit.*, pp. 53-54.

²³ Gh. Lazăr, *op. cit.*, p. 144.

economiche che solitamente essi svolgevano: mercatura²⁴, artigianato e soprattutto prestito di denaro²⁵, e che li videro presenti nell'area extracarpatica dalla prima metà del XVI secolo²⁶. Gli Ebrei beneficiavano della piena libertà di culto, con la concessione del diritto di edificare sinagoghe in legno²⁷ e di acquistare proprietà immobiliari²⁸ nelle città dove risiedevano, ma a volte essi compravano anche vigneti²⁹ in campagna, bacini piscicoli³⁰ e addirittura terreni agricoli³¹. In Valacchia, nel corso del Seicento, gli Ebrei erano concentrati nelle città di Bucarest e di Focșani, raggruppati in un'arte o corporazione che era organizzata in base a criteri anche religiosi e che era tenuta a versare alla tesoreria dello Stato una cifra stabilita in base al numero dei membri e dei redditi derivanti dall'attività economica³². In Moldavia, comunità ebraiche rilevanti erano a Iași, Botoșani, e nella parte moldava di Focșani; di meno consistenti se ne trovavano a Piatra Neamț, Campolungo, Târgu Neamț ecc³³.

Il diritto dei mercanti stranieri di trasmettere i propri beni in eredità ai discendenti in linea diretta o collaterale è attestato senz'ombra di dubbio dalle fonti coeve valacche e moldave. Quindi, nei Principati Romeni, il principe interveniva nelle questioni che riguardavano l'eredità lasciata da un defunto di nazionalità straniera soltanto nel caso della mancata presenza di un erede legalmente riconosciuto³⁴, qualunque fosse il grado di parentela con lo scomparso. Secondo le norme del diritto consuetudinario, l'autorità centrale per conto della tesoreria dello Stato procedeva al sequestro dei beni soltanto nel caso in cui nessuno dei parenti reclamasse pubblicamente l'eredità. Spesse volte la mancanza di un testamento, le difficoltà

²⁴ *Izvoare și mărturii privitoare la evreii din România*, vol. I, II edizione riveduta, a cura di V. Eskenasy, Bucarest, 1995, doc. 47, p. 43, doc. 50, p. 46, doc. 86, p. 72, doc. 91, p. 77, doc. 97, p. 81, doc. 127, p. 107, doc. 144, p. 119, doc. 146, p. 122, doc. 178, p. 146, doc. 183, p. 150.

²⁵ *Ibidem*, doc. 42, p. 38, doc. 53, pp. 47-48, doc. 61, p. 53, doc. 63, pp. 54-55, doc. 67, pp. 58-59, doc. 69-72, pp. 60-63, doc. 74-75, pp. 64-65, doc. 83, p. 71, doc. 88, p. 75, doc. 95, p. 79, doc. 105, p. 89, doc. 109, p. 93, doc. 114, p. 97, doc. 120, p. 104, doc. 164, p. 136.

²⁶ *Ibidem*, doc. 38, p. 34.

²⁷ I. D. Condurachi, *op. cit.*, p. 32; *Izvoare și mărturii privitoare la evreii*, cit., doc. 146, p. 122, doc. 170, p. 139, doc. 173, p. 142, doc. 181, p. 148.

²⁸ *Ibidem*, doc. 150, p. 127.

²⁹ *Ibidem*, doc. 79, p. 68.

³⁰ *Ibidem*, doc. 147-148, pp. 125-126.

³¹ *Ibidem*, doc. 117, p. 101.

³² Gh. Lazăr, *op. cit.*, p. 135.

³³ *Inscripții medievale și din epoca modernă a României. Orașul Iași*, vol. I, *Inscripțiile ebraice*, a cura di I. Kara e S. Cheptea, Iași, 1994, no. 1-56, pp. 1-18; *Izvoare și mărturii privitoare la evreii*, cit., doc. 156, p. 131, e la nota 2, doc. 161, p. 134, doc. 163, p. 136, doc. 165, p. 137, doc. 167-168, p. 138, doc. 169, p. 139, doc. 181, p. 148.

³⁴ I. D. Condurachi, *op. cit.*, pp. 60-64.

riscontrate dai parenti nel raggiungere le terre romene, l'assenza di notai e di tradizione notarile nella legalizzazione degli atti privati in Valacchia e in Moldavia, favorirono decisioni arbitrarie nel caso dei mercanti stranieri deceduti senza eredi legalmente accertati. L'analisi delle fonti coeve accerta senz'ombra di dubbio che, nei Principati Romeni, non funzionò quel *droit d'aubaine* che conferiva legalmente al principe la possibilità di appropriarsi, per conto della tesoreria pubblica, dei beni dello straniero deceduto sul territorio dello Stato³⁵. L'assenza di questa disposizione giuridica è confermata anche dal caso del mercante cretese Michele Servo, suddito veneziano trasferitosi definitivamente in Moldavia negli ultimi decenni del XVI secolo e deceduto nel 1600 a Suceava, senza avere né moglie né figli; il defunto lasciò alla sorella Caterina e al nipote Leonin Servo II la maggior parte della sua fortuna, destinando importanti somme di denaro ai monasteri cretesi e alla metropoli della Moldavia, mentre al Monastero di Sucevița lasciò denaro e la propria abitazione³⁶. Il principe, però, essendo per diritto consuetudinario protettore e giudice supremo degli stranieri presenti sul territorio sottoposto alla sua autorità per "grazia divina" e per volontà del sultano di cui era vassallo, si avvaleva del diritto di requisire i beni di un mercante straniero, e in generale di un forestiero, che morisse in Moldavia o in Valacchia senza eredi e senza che nessuno reclamasse la sua eredità. Stando ad una supplica risalente al 1672, un caso simile si ebbe nel 1642, alla morte del gran doganiere di Moldavia, l'epirota Leondari Ghiorma (Ghionma), deceduto senza figli, il cui patrimonio finì in parte ad alcuni mercanti, che reclamavano il pagamento di alcuni debiti, mentre il rimanente passò di diritto alla tesoreria pubblica³⁷. Ma il Ghiorma (Ghionma) aveva quattro nipoti, di cui tre: Hristodor, Canela Frontinos³⁸ ed Epifanio non ricorsero all'autorità centrale moldava, mentre Mano Ghiorma (Ghionma) fu autore di una supplica che denunciava al bailo veneziano di Costantinopoli presunte scorrettezze nella ripartizione della fortuna dello zio. Leondari Ghiorma (Ghionma), però, aveva stabilito la ripartizione della sua fortuna con un lascito stilato a Iași, il 17 luglio 1642, che prendeva in considerazione anche un deposito di 20.000 ducati

³⁵ G. G. Mârzescu, *op. cit.*, p. 39; I. D. Condurachi, *op. cit.*, pp. 60-64.

³⁶ I.-A. Pop, Cr. Luca, *Alcuni documenti veneziani inediti riguardanti i mercanti cretesi Servo e la loro presenza in Moldavia fra Cinque e Seicento*, «Quaderni della Casa Romena di Venezia», 3, 2004, pp. 75-76, doc. IX, pp. 80-83; Cr. Luca, *Associazione e individualismo nel commercio internazionale riguardante l'area del Basso Danubio fra XVI e XVII secolo*, «Quaderni della Casa Romena di Venezia», 4, 2006, pp. 153-154.

³⁷ Cr. Luca, Cr. Papakosta, *Monumenta Graeca ac Veneta Historiae Romaniae* (I), «Quaderni della Casa Romena di Venezia», 3, 2004, pp. 86-87, doc. II-IVa, pp. 89-93.

³⁸ P. Zahariuc, *Sugestii genealogice pentru o cercetare a burgheziei românești*, «Revista de Istorie Socială», IV-VII, 1999-2002, p. 28.

custodito presso la Zecca di Venezia³⁹. Il Leondari aveva predisposto nel lascito la fondazione di una scuola greca a Costantinopoli, i cui professori dovevano essere stipendiati con gli interessi derivanti dal deposito⁴⁰; ma nel 1672 la volontà del defunto non era ancora esaudita, e la somma veniva invano reclamata dal nipote, il suddetto Mano Ghiorma (Ghionma)⁴¹. Ad incassare l'eredità, probabilmente, era stato decennio prima un altro nipote, Epifanio, il quale fondò a nome suo due scuole greche, una ad Atene, l'altra a Giannina⁴².

La funzione di gran doganiere del principato, affidata dai principi di Valacchia e di Moldavia di prevalenza a mercanti balcanici ortodossi, rappresentò soprattutto nel XVII secolo, per alcuni di questi personaggi, l'opportunità di acquisire un notevole patrimonio che permettesse di entrare nelle fila della grande nobiltà⁴³ del principato. In questo modo era possibile abbreviare, dal punto di vista giuridico, le tappe che normalmente consentivano di raggiungere tale posizione sociale, e in ogni caso a livelli meno importanti di responsabilità nella pubblica amministrazione. È fuor di dubbio che l'affidamento diretto di un alto incarico nell'amministrazione centrale, accordato dal principe ad un mercante straniero, consentisse al forestiero di acquistare direttamente e liberamente poteri e altre proprietà immobiliari che lo collocavano sin da subito nella posizione teorica di naturalizzato, poiché il patrimonio fondiario gli assicurava i diritti politici propri dei cittadini e l'ulteriore accesso a qualsiasi dignità, indipendentemente dal fatto che fosse o meno cliente di uno dei principi che si succedevano sul trono. La situazione suesposta, con ripercussioni a lungo termine sull'evoluzione del regime giuridico di chi provenisse dalla classe mercantile, spiega bene, dal nostro punto di vista, la preferenza di una parte della nobiltà⁴⁴ dei Principati Romeni per l'attività commerciale ed imprenditoriale. Spiccano fra tutti, a cavallo fra il XVII e XVIII secolo, il principe valacco Costantino Brâncoveanu e alcuni dei suoi più stretti collaboratori.

Un esempio di ascesa sociale particolarmente riuscita riguarda la famiglia dei mercanti greci Pepano, proveniente dall'Epiro, e in particolare i fratelli Isar,

³⁹ Idem, *Date noi despre legăturile Țărilor Române cu Epirul*, «Anuarul Institutului de Istorie "A. D. Xenopol" din Iași», XXXVII, 2000, pp. 54-55; Cr. Luca, Cr. Papakosta, *Monumenta Graeca* cit., pp. 86-87, doc. II-IVa, pp. 89-93.

⁴⁰ P. Zahariuc, *Date noi despre legăturile Țărilor Române* cit., p. 55.

⁴¹ Cr. Luca, Cr. Papakosta, *Monumenta Graeca* cit., pp. 86-87, doc. II-IVa, pp. 89-93.

⁴² F. Baroutsos, *Mercanti greci a Venezia: periodi e tendenze, in 500 anni dalla fondazione della Comunità dei greci ortodossi di Venezia, 1498-1998. Pubblica celebrazione*, Venezia, 1999, p. 140; P. Zahariuc, *Date noi despre legăturile Țărilor Române* cit., p. 56.

⁴³ Id., *Sugestii genealogice* cit., pp. 27-29.

⁴⁴ *Ibidem*, pp. 35-36.

Ghinea, Pană e Dona. Attraverso un'abile politica matrimoniale, Dona e Pană s'imparentarono con alcune famiglie della piccola nobiltà locale impegnata nella pubblica amministrazione in Valacchia, e grazie ai traffici mercantili con materie prime esportate dall'area romena a Venezia, e con merci veneziane importate nei Principati Romeni, i Pepano accumularono notevoli capitali che consentirono loro di acquistare botteghe e terreni edificabili nelle città di Bucarest e Târgșor, vigne a Scaieni, schiavi zingari, terreni agricoli e villaggi con mezzadri sottoposti giuridicamente al loro controllo diretto⁴⁵. Per tre generazioni i Pepano, ormai saldamente legati alla loro patria di adozione, s'impegnarono nel commercio estero della Valacchia e, avendo acquisito anche i pieni diritti politici attraverso le loro proprietà immobiliari in città e nelle aree rurali, ebbero accesso alle cariche di responsabilità pubblica nell'amministrazione centrale e locale del principato; così, Dona Pepano fu nominato gran *căminar* durante il principato di Antonio da Popești (1669-1672) e sovrintendente ai lavori di ristrutturazione della chiesa del Monastero di Curtea de Argeș all'epoca di Șerban Cantacuzeno (1678-1688)⁴⁶. Suo nipote Pană, figlio dell'omonimo mercante, oltre a proseguire la redditizia attività mercantile svolta dalla famiglia, occupò una funzione meno importante, quella di superiore dei paggi presso la corte del principe di Valacchia⁴⁷. I discendenti di Dona Pepano e del fratello Pană sono in parte noti: la figlia di Dona ebbe più figli, mentre gli eredi di Pană, il figlio omonimo e la figlia Ilinca, sposarono elementi della nobiltà locale, e così la famiglia si naturalizzò completamente in meno di un secolo⁴⁸. Il caso della famiglia Pepano tratteggia il percorso sociale compiuto dai mercanti stranieri, trasferiti e naturalizzati nei Principati Romeni, i quali fecero fortuna grazie alla loro attività mercantile, e non tanto ad una sapiente politica matrimoniale, con i vantaggi che ne derivavano, né dai servizi prestati al principe o nella pubblica amministrazione, come accadde a tanti che formavano la clientela dei principi di Valacchia e di Moldavia negli ultimi decenni del XVI secolo e durante il XVII secolo⁴⁹.

⁴⁵ Gh. Lazăr, *Pepano – o familie de negustori greci în Țara Românească. Considerații istorice și genealogice*, in *In Honorem Paul Cernovodeanu*, a cura di V. Barbu, Bucarest, 1998, pp. 431-434; Idem, *Documente privitoare la negustorii Pepano și la citoria lor de la Codreni „pe Mostiște”* (II), «Studii și materiale de istorie medie», XIX, 2001, p. 268; Idem, *Les marchands en Valachie* cit., pp. 110-112.

⁴⁶ Id., *Pepano* cit., pp. 434-435; Id., *Les marchands en Valachie* cit., pp. 111-112.

⁴⁷ Id., *Pepano* cit., p. 433; Id., *Les marchands en Valachie* cit., p. 111.

⁴⁸ Id., *Pepano* cit., p. 437; Id., *Les marchands en Valachie* cit., p. 405, Annexe II.

⁴⁹ G. Franck, *Grecii din Moldova – între integrare și asimilare (sfârșitul secolului XV – prima jumătate a secolului XVII). Modele de ascensiune socială*, in *Etnie și confesiune în Moldova medievală* cit., pp. 179-265.

I mercanti stranieri, naturalizzati nei Principati Romeni o che vi dimoravano temporaneamente, avvertivano la mancanza *in loco* di alcuni strumenti giuridici che agevolassero i loro affari nel commercio internazionale. Difatti la gestione delle operazioni di scambio di merci, l'esecuzione dei pagamenti, l'indicazione degli obblighi previsti per i contrattanti, non potevano stabilirsi esclusivamente in base ad accordi verbali, e l'impossibilità di concordare contratti autenticati presso i notai si rivelò un impedimento di difficile risoluzione, anche tenendo di conto che, durante il XVII secolo, l'incremento dei traffici mercantili nell'ambito del commercio estero della Valacchia e della Moldavia richiedeva inevitabilmente l'utilizzo di tali documenti. Prima del 1658, il già menzionato Mano Ghiorma (Ghionma), ex console veneto dei "mercanti di Terraferma" a Corfù, si recò in Moldavia per reclamare la parte che gli spettava dall'eredità proveniente dal defunto zio Leondari, ma scoprì che il modo di stilare un testamento nel principato romeno non era condiviso dal punto di vista giuridico a Venezia e in generale nell'Occidente europeo. Per questo motivo, i magistrati veneziani in un documento coevo chiedono l'avvio di verifiche necessarie per accertare se "[...] in Bogdania [cioè Moldavia, n.d.A.] [...] siano Tribunali che giudicano [os]servando Juris ordine"⁵⁰. La testimonianza di Mano Ghiorma (Ghionma), sull'utilizzo in Moldavia di uno strumento giuridico come il testamento e sulle condizioni nelle quali ne avveniva il riconoscimento legale al di fuori delle frontiere del principato, svela non soltanto alcuni aspetti della mentalità dell'epoca, ma anche le prassi di diritto civile seguite a livello europeo: «[...] tutti li Testamenti che si fanno in Bogdania et altri luochi al Dominio della Casa Ottomana non vagliono in conto alcuno se in essi non si sottoscrivano, oltre il Testatore, almeno cinque Testimonii degni di fede, di credito e di buona fama; che nelli luochi come sopra mentionati si costuma d'esser pubblicato il Testamento e letto sopra il cadavere del morto alla presenza di Testimonii, che poi si sottoscrivino in detta publicatione, e ciò per esser eseguita la volontà del Testatore et per non esser tolta la sua roba dal Signor che comanda in esso luoco»⁵¹.

In mancanza di notai, i mercanti stranieri potevano chiedere in Valacchia e in Moldavia l'autenticazione degli atti privati presso la cancelleria del principe; per conto di quest'ultimo si emanavano le decisioni che, dal punto di vista giuridico, erano garantite sul territorio del principato, ma contestabili all'estero: necessitavano, dunque, di un'ulteriore ratifica che, solitamente, avveniva presso il bailaggio veneto di Costantinopoli, dove, per conto del rappresentante diplomatico e consolare della Serenissima, esercitava gli uffici di notaio il suo segretario. Alla luce delle fonti coeve,

⁵⁰ Cr. Luca, Cr. Papakosta, *Monumenta Graeca* cit., doc. II, p. 90.

⁵¹ *Ibidem*, p. 90.

si accerta che, dagli ultimi decenni del XVI secolo e fino all'epoca della Guerra di Candia, l'ambasciata di Venezia nella capitale ottomana costituì l'unico ufficio notarile cui si rivolsero, per la convalida di vari atti, principi, loro eredi, pretendenti al trono e soprattutto mercanti provenienti dai Principati Romeni. Così, il mercante Giacomo Corfioto, cioè di Corfù, venne nominato esecutore degli eredi di Antonio Pandarota da Canea in base ad una "commissione rogata nelli atti de[I] Monsenior Vescovo della Valachia dell'anno 1592 al primo di luglio", per il recupero di una somma dovuta al defunto dal facoltoso mercante costantinopolitano Pietro Galante da Pera⁵². Alla morte del principe Radu Mihnea, il suo deposito finanziario presso la Zecca di Venezia fu reclamato dal figlio e successore, Alessandro il Giovane, e dalla figlia Caterina; ma, in assenza di un lascito, il ruolo dei due eredi fu legittimato da un documento notarile rogato presso il bailaggio veneto di Costantinopoli, in base alla testimonianza diretta concessa con giuramento dal gran dragomanno Giovanni Antonio Grillo, dal dragomanno Cristoforo II Brutti e dell'apprendista interprete Cristoforo Tarsia⁵³. La lunga disputa con le autorità veneziane, per l'accesso all'eredità del defunto Radu Mihnea, dimostra quale importante ruolo assumesse in tali casi il bailaggio. Quest'ultimo, svolgendo le funzioni di ufficio notarile, autenticava i documenti stilati nei Principati Romeni rendendoli legali per le autorità degli Stati occidentali, e tutti questi atti venivano scrupolosamente registrati nei registri dei protocolli notarili della cancelleria del bailo della Serenissima⁵⁴.

Un altro caso illuminante di possesso di proprietà fondiaria senza avere la dovuta naturalizzazione nei Principati Romeni è quello del già menzionato dragomanno Cristoforo II Brutti; questi era il figlio di una tale Despina e di quel Benedetto Brutti che giunse in Moldavia a seguito del fratello Bartolomeo Brutti, *postelnic* (*cubicularius*=gran ciambellano) del principe Pietro lo Zoppo. Benedetto Brutti, pur essendo tra i collaboratori del principe, non trascurò l'impegno mercantile trafficando con il Levante ottomano, ed ebbe facilità, grazie al titolo di *paharnic* nel Consiglio del principe, ad acquistare proprietà fondiaria nel paese, tra cui è nota: "una villa nella provincia della Moldavia nominata Lecusani [Licușeni, n.d.A.] in Cenuto [Ținutul=Regione, n.d.A.] del Romano, che fu già comprata dal suddetto quondam suo padre, per aspri vintiquattro mille in circa"; villaggio che fu ereditato da Cristoforo II Brutti, menzionato il 2 agosto 1617, in un documento notarile rogato presso il bailaggio veneto di Costantinopoli, dal mercante Francesco Cima.

⁵² ASV, *Bailo a Costantinopoli. Atti Protocolli*, b. 269, c. 7^v.

⁵³ *Ibidem*, b. 282, cc. nn. [carte non numerate] (5 luglio 1629).

⁵⁴ *Ibidem*, cc. 157^r-157^v.

Quest'ultimo svolgeva le funzioni di rappresentante legale del Brutti, con la facoltà di alienare il suddetto villaggio⁵⁵ in base alle norme giuridiche vigenti nel principato moldavo e nel rispetto delle decisioni del principe⁵⁶.

Il regime giuridico dei mercanti stranieri in Valacchia e in Moldavia, anche se regolamentato dalle norme di diritto consuetudinario, e indirettamente anche da quelle di diritto codificato, fu assai flessibile negli ultimi decenni del XVI secolo e durante i secoli successivi a causa della permeabilità di accesso alla classe sociale che, nei due principati, gestiva il potere politico insieme col principe. La clientela greca e levantina, alla quale i principi affidavano alcune delle più importanti cariche politiche e amministrative dello Stato, riusciva spesso ad acquistare quelle proprietà che, dal punto di vista giuridico, permettevano di partecipare alla gestione del potere politico e garantivano la definitiva cooptazione nella nobiltà locale.

⁵⁵ L. Pilat, stando ad altre fonti coeve, ritiene che si tratta soltanto di un terreno ad uso agricolo; si veda L. Pilat, *Comunități tăcute. Satele din parohia Săbăoani (secolele XVII-XVIII)*, Iași, 2002, p. 53.

⁵⁶ ASV, *Bailo a Costantinopoli. Atti Protocolli*, b. 279, cc. 108^v-109^r.